



Obbligo B per i Detentori di segreti

Ditta:	
---------------	--

Cognome:		per le donne, anche cognome di nascita
Nome(i):		tutti, sottolineare quello usuato
Data di nascita:		giorno, mese, anno
Luogo di nascita:		luogo, circondario, cantone se straniero: luogo, circondario e stato
Luogo di origine:		luogo, circondario, cantone se straniero: luogo, circondario e stato
Professione e funzione:		
Indirizzo e domicilio:		ev. ultimo luogo di residenza o di soggiorno

Ho preso atto della necessità di mantenere il segreto sulle informazioni militari classificate di cui sono venuto a conoscenza durante l'esercizio della mia attività.

Mi impegno a rispettare tutte le disposizioni che il mio datore di lavoro ha adottato in relazione con la tutela del segreto militare e la sicurezza. Dichiaro di essere stato reso attento sugli obblighi del detentore di segreti. Prendo atto che il presente obbligo di tutelare il segreto costituisce parte integrante del mio contratto di lavoro e che esso continua a sussistere anche al termine dell'incarico nonché dopo lo scioglimento del rapporto d'impiego. L'obbligo di tutelare il segreto termina solo se le informazioni non sono più classificate.

Una violazione dell'obbligo di mantenere il segreto può comportare, secondo l'articolo 3, paragrafo 1, cifra 8 del codice penale militare, conseguenze di diritto penale militare anche per persone civili. (*vedere le prescrizioni dettagliati sul verso di questo documento*).

Luogo e data:	Firma del detentore di segreti:
---------------	---------------------------------

Codice penale militare, RS 321.0

Art. 3 Condizioni personali

¹ Sono sottoposti al diritto penale militare:

7. Le persone di condizione civile o i militari stranieri che si rendono colpevoli di tradimento con la violazione di segreti militari (art. 86), di sabotaggio (art. 86a), d'indebolimento della forza difensiva del Paese (art. 94-96), di violazione di segreti militari (art. 106) o di disobbedienza a misure prese dalle autorità militari e civili allo scopo di preparare o di eseguire la mobilitazione dell'esercito o di tutelare il segreto militare (art. 107).

Art. 86 Tradimento, Spionaggio e violazione proditoria di segreti militari

¹ Chiunque scruta fatti, disposizioni, procedimenti o oggetti che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l'adempimento del mandato di parti essenziali dell'esercito, allo scopo di rivelarli o renderli accessibili a uno Stato estero o ai suoi agenti, chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibili a uno Stato estero o ai suoi agenti, fatti, disposizioni, procedimenti o oggetti che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l'adempimento del mandato di parti essenziali dell'esercito, è punito con una pena detentiva.

² Se questi atti vengono commessi mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni. Se con questi atti il colpevole turba o mette in pericolo le operazioni dell'esercito svizzero, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.

³ Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 86a Sabotaggio

¹ Chiunque distrugge o danneggia impianti o cose che servono all'armata ovvero ne mette in pericolo l'uso, chiunque non eseguisce prestazioni contrattuali per l'esercito o non le eseguisce conformemente al contratto, chiunque impedisce, turba o mette in pericolo l'attività di un'autorità o di un funzionario; chiunque fabbrica, si procura, conserva, trasmette ad altri o usa oggetti di vestiario o d'equipaggiamento o segni distintivi dell'esercito svizzero o delle sue organizzazioni ausiliarie, e scienemente nuoce con ciò alla difesa nazionale o la mette in pericolo, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, nei casi gravi con una pena detentiva non inferiore ad un anno.

Art. 106 Violazione di segreti militari

¹ Chiunque intenzionalmente pubblica o in altro modo fa conoscere o rende accessibili a persone non autorizzate atti, oggetti, disposizioni, procedimenti o fatti, che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale o in virtù di obblighi contrattuali, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l'adempimento del mandato di parti essenziali dell'esercito, o indebitamente s'impossessa di tali atti o oggetti, li copia o riproduce, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

² In caso di servizio attivo la pena è una pena detentiva.

³ Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

⁴ Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 107 Disobbedienza a misure prese dalle autorità militari e civili

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alle ordinanze pubblicate o agli ordini generali che il Consiglio federale, un Governo cantonale od altra autorità competente civile o militare ha emanato per la tutela degli interessi militari o della neutralità o nell'esercizio delle proprie attribuzioni di polizia, chiunque intenzionalmente contravviene agli ordini speciali od avvisi emanati per la tutela degli interessi militari da un'autorità militare, da un militare o da un'autorità civile, è punito, ove non sia applicabile un'altra disposizione penale, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria oppure, nei casi poco gravi, con una pena disciplinare.